

Le tre Associazioni, firmatarie della presente nota, osservano quanto segue in relazione allo schema di linee guida sull'uso dei social media.

### **Sul piano procedurale**

- A) Lo schema di linee guida è pervenuto alle Associazioni soltanto venerdì 8 gennaio 2021, con invito a presentare eventuali osservazioni entro il successivo martedì 12 gennaio. Il lasso temporale destinato all'esame del testo non consente di formulare alcuna adeguata osservazione, tenuto conto che sono coinvolti diritti individuali costituzionalmente garantiti e che la proposta in esame potrebbe dar corpo ad una disciplina (quanto meno) invasiva dell'esercizio di diritti fondamentali che meriterebbe, per ciò stesso, di essere sottoposta ad una più approfondita riflessione.
- B) Prima ancora di quanto sopra, sul piano del metodo, le ridette Associazioni esprimono le proprie preoccupazioni circa l'esclusione del loro coinvolgimento dalla fase di formazione del testo. Gli argomenti fatti oggetto della bozza inviata, come è a tutti evidente, impingono nei campi dell'etica e della disciplina dell'attività del magistrato e toccano delicati equilibri tra i doveri istituzionali dei magistrati e la libera manifestazione del pensiero degli stessi in quanto persone. Per tale ragione, pertanto, costituendo materia propria dei c.d. Codici etici, la predisposizione di una normativa interna di tale delicatezza e rilevanza (con inevitabili riflessi esterni) richiede adeguata ponderazione e massimo coinvolgimento dei magistrati tutti.

### **Sulla natura giuridica**

Dalla lettura dell'articolato proposto, peraltro, non emerge con chiarezza quale sia la natura o la tipologia del potere che il Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa, tramite la Terza commissione, abbia inteso (o intenda) esercitare.

Sul punto è appena il caso di rammentare che:

- A) ove le linee guida abbiano la natura di un "codice etico", i codici etici dei magistrati amministrativi sono di competenza delle Associazioni potendo l'Organo di autogoverno intervenire solo in caso di loro inerzia, in via sostitutiva (art. 54, comma 4 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165);
- B) ove l'intento sia, invece e più semplicemente, quello di riempire di contenuto concreto i doveri dei magistrati afferenti alla disciplina, in relazione alle norme primarie sugli illeciti disciplinari, si imporrebbe una maggiore puntualità e dettaglio su ciò che si ritiene consentito e ciò che si ritiene vietato, onde evitare genericità e incertezza applicativa, che suggerisce comunque –e ancora una volta- un coinvolgimento più incisivo delle Associazioni.

### **Sul contenuto**

In ordine al contenuto, in questa fase solo un'osservazione preliminare; con riserva di ulteriori osservazioni di merito nella denegata ipotesi del superamento delle questioni pregiudiziali.

Le Associazioni invitano a riflettere sulla stessa necessità di un intervento regolatorio.

Il complesso delle previsioni, infatti, esplicita regole di condotta del magistrato nell'uso dei *social media*, che non differiscono, nella sostanza, dalle regole di condotta già previste dai vigenti codici etici dei magistrati e dalla regole sugli illeciti disciplinari.

Costituisce infatti un acquisto consolidato che il magistrato debba, sia nel lavoro istituzionale, che nella vita privata, attenersi a canoni di sobrietà, equilibrio, riserbo, non esternazione di opinioni su affari che tratta o potrebbe trattare, imparzialità, non pubblicizzazione delle proprie attività.

La circostanza che gli strumenti informatici consentano una *realtà virtuale* che si aggiunge a quella materiale, afferisce al *mezzo tecnico* delle esternazioni del pensiero umano, ma non al contenuto sostanziale di tale pensiero.

Potrebbe, pertanto, essere preferibile una cd. opzione zero al fine di evitare il moltiplicarsi delle fonti: circoscrivere l'intervento regolatorio a un richiamo, anche per la presenza dei magistrati sui *social media*, alle

già vigenti regole dei codici etici, evidenziando che le stesse devono essere osservate anche e a maggior ragione nell'uso dei *social media*.

In conclusione, in ragione di quanto sopra, le Associazioni chiedono a codesta rispettabile Commissione di poter conoscere le determinazioni che intende assumere in corrispondenza alle surriferite osservazioni onde poter predisporre gli strumenti per il loro coinvolgimento nella questione in esame.

A.N.M.A.

A.M.C.S.

C.O.N.M.A.